



Determina n. 02/2026

Prot. n.

OGGETTO: Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi della specie **Mitili** (*Mytilus galloprovincialis*) raccolti nell'**allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011** (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile).

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

VISTA la D.G.R.V. n. 1157 del 15.10.2024 recante "*Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011*";

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO l'art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034) (GU Serie Generale n.60 del 11-03-2021)

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Rapporto di Prova n. 26BAT_U/1886 del 12/05/2026 di cui al campione di molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) prelevato in data 07/05/2026 con n. di verbale 050504-2600027801B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), risultato non conforme per presenza di E. coli superiori ai limiti di zona A (9200 MNP/100g)

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di **sospensione temporanea e cautelativa** dei molluschi bivalvi della specie **Mitili** (*Mytilus galloprovincialis*) raccolti nell'allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS n. 4 "VENETO ORIENTALE"
Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
Direttore Area B
dr. Denis Marchesan

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica la **sospensione temporanea e cautelativa** della raccolta e della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi della specie **Mitili** (*Mytilus galloprovincialis*) nella zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei molluschi bivalvi vivi nel sito di produzione e raccolta registrato con il numero 005VE079.
2. la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, Caorle e di Jesolo-Cavallino, e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Determina
3. il Servizio Veterinario dell'AULSS4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto
4. la violazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

DISPONE

che copia della presente Determina 02/2026 sia notificata alle imprese interessate:

Codice allevamento	Impresa	PEC
005VE079	Aquatec Soc. Agr. srl	aquatec@pec.it

nonché ai CSM operanti nel territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, Caorle e Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Venezia e Caorle**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS n. 4 "VENETO ORIENTALE"
Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
Direttore Area B
dr. Denis Marchesan

Il presente documento è una copia elettronica del documento originale firmato digitalmente.

Impronta SHA256 del documento

45A946489992AD49E6B85E080C43A1CD462CB592E3441855508A10A8401B0720

Firma n° 1. Dati di dettaglio:

Firmatario: BRAMEZZA CARLO

Tipologia di firma: CAdES

Data firma: 2026-05-13T11:26:55.000000Z

Stato verifica firma:

Firma qualificata valida

Certificato del firmatario valido

Dati del certificato del firmatario:

Nome, Cognome: CARLO BRAMEZZA

Organizzazione:

Numero identificativo: REBC2026030211901975

Data di scadenza: 2029-02-28T23:00:00.000000Z

Autorità di certificazione: Namirial EU Qualified CA Namirial S.p.A.